



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

(Provincia di Lucca)

3° SETTORE URBANISTICA ATT. PROD.

Piazza Dante, 1
C.F. e P.I. 00138080460

55042 Forte dei Marmi – Lucca
tel. 0584/2801 Fax 0584/280246

Ufficio

Forte dei Marmi, 24/06/2020

ORDINANZA N. 107 del 24/06/2020

OGGETTO: Apertura cantieri mese di Luglio 2020

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il DPCM 22/03/2020

Visto il DL 17/3/2020 n. 18

Visto il DL 25/03/2020 n. 19

Visto il DPCM 26/04/2020

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana in materia;

Visto l'art. 50 Dlgs 267/2000;

Tenuto conto che, i succitati provvedimenti dispongono particolari misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e province;

Ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, anche ai Sindaci è imposta l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Dato atto che si ritiene necessario armonizzare l'espletamento dei servizi alla luce dei tempi di fermo che hanno avuto le attività di cantiere in genere per l'emergenza Covid-19 e della conseguente necessità di dettare specifici orari per l'apertura dei cantieri stessi almeno fino al 31/07/2020;

Considerato che occorre permettere che la prosecuzione delle attività di cantiere , (sulla base delle previsioni nazionali e regionali dettate in questo periodo di emergenza epidemiologica), avvenga in modo efficace e così da garantire un valido ed effettivo supporto, soprattutto alle altre attività produttive e ciò principalmente nel settore turistico, che caratterizza in tessuto socio-economico del nostro Comune;

Valutato che il blocco delle attività di cantiere come intervenuto rischia di provocare serie difficoltà o impossibilità di apertura di attività turistiche/ricettive e balneari o ridurle drasticamente, oltre al danno economico delle imprese costruttrici ;

Dato atto che il regolamento della disciplina per le attività rumorose, approvato con delibera di CC n. 53 del 15/07/2011 e succ. modif., che disciplina agli artt. 1-2-3 le modalità temporali di esecuzione delle opere nei cantieri edili privati possa essere derogato in ragione delle particolari esigenze del sistema produttivo legate alla vigenza della normativa speciale dettata per l'emergenza sanitaria;

tutto ciò premesso e considerato, prendendo atto di quanto disposto dai DPCM e dai provvedimenti citati,

ORDINA

Di approvare e concedere, in deroga ad altra regolamentazione ordinariamente vigente, la facoltà di apertura dei cantieri fino al 31/07/2020 dal lunedì al venerdì compreso, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 con il contenimento delle attività rumorose nella fascia oraria 10,30 - 13,00 , a condizione che i lavori siano iniziati entro il 15 giugno 2020;

Di disporre che lo sforamento degli orari di inizio e fine lavori, così come il mancato contenimento delle lavorazioni rumorose nella fascia 10,30-13,00 comporterà la chiusura immediata del cantiere per tutto il periodo estivo, sino al 31/08/2020;



Di incaricare il Settore Urbanistica Attività Produttive per la predisposizione di apposita modulistica, per la comunicazione di prosecuzione dei lavori e l'assunzione di precisi impegni da rispettare che dovranno essere sottoscritti dalla proprietà e dall'impresa appaltatrice;

INFORMA

Che la presente ordinanza è impugnabile dinanzi al TAR Toscana entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., oppure, in alternativa, può essere impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii, entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione.

Che l'ordinanza è revocabile ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 qualora vengano meno i presupposti in fatto o in diritto che vi hanno dato causa.

Che è fatto ordine altresì alla Polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Che la violazione della presente ordinanza è punibile ai sensi dell'art. 4 del DL 19/2020;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Forte dei Marmi, nonché la comunicazione ai seguenti soggetti:

- Prefettura di Lucca;
- Polizia Municipale.

Il SINDACO
Dr. Bruno Murzi